

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

Tribunale di PATTI

E

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PATTI

PREMESSI

-- i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art.37 L. 15 luglio 2011, n. lll, in tema di "efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie", secondo cui "i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [. .) con i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli [. .] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari [. .] della pratica forense per l'ammissione *all'esame di avvocato*

-- i principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) e della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Disciplina dell'ordinamento forense) che nelle more di apposito regolamento che disciplini 14 l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari" (art. 44), già statuisce che , nell'ambito della durata massima di diciotto mesi il tirocinio possa essere svolto 44 presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi" e "per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art.41);

RILEVATO CHE

con D.L. 21 giugno 2013 n.69, come convertito con L.9 agosto 2013, n.98, è stato disposto, all'art.73 che "i laureati in giurisprudenza [. .] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e gli uffici inquirenti di 1° e 11° grado, della durata complessiva di 18 mesi",

RICHIAMATI

--il comma 5 bis del suddetto art.73, secondo cui "l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali";

--ogni restante disposizione di cui all'art. 73 commi 1 a 20. e ulteriori leggi vigenti in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici giudiziari di Patti da laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73, comma 1, D.L. n.69/13, come convertito con L. 98/13, siano anche iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Patti.

ART.2

Il Dirigente dell'Ufficio Giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti e redigerà, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Dirigente dell'Ufficio giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ART.3

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, purché non retribuite in modo continuativo / periodico compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinante garantisce la sua presenza per la durata di 18 mesi presso l'Ufficio Giudiziario per almeno 20 ore settimanali, in giornate ed orari da individuare con l'affidatario, che consentano l'espletamento anche della pratica forense.

L'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense.

ART.4

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, con esplicita esclusione di una loro possibile destinazione al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

ART.5

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario.

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di comunicare al Magistrato il nominativo dello studio frequentato ai fini della pratica forense e degli avvocati che di esso fanno parte. I Tirocinanti possono accedere ai soli fascicoli processuali loro sottoposti dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in eventuale conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi e quelli inerenti ai procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti. Il Magistrato affidatario adotterà ogni provvedimento atto ad evitare casi di incompatibilità.

Non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale avanti il magistrato affidatario.

Nel caso in cui il tirocinio venga svolto presso uffici inquirenti, la pratica per l'accesso alla professione dovrà necessariamente esser svolta nel settore civile e amministrativo.

ART.6

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura.


ART. 7

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Dirigente dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e l'Ordine, per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante; per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità, per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Patti 11 NOV. 2021

Il Presidente del Tribunale

Dott. Mario Samperi



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Francesco Pizzuto

